

A.S.I.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

PROVINCIA DI AVELLINO

^^^^^^^^

STATUTO

ARTICOLO 1

(Dichiarazione preliminare)

Il presente STATUTO costituisce, in attuazione della legge della Regione Campania n.16 del 13 agosto 1998, adeguamento e modifica di quello vigente alla data di entrata in vigore della detta legge regionale, originariamente approvato con D.P.R. 29 marzo 1962, n.236.

ARTICOLO 2

(Natura giuridica – denominazione – sede – durata)

Nell'ambito del comprensorio corrispondente al territorio della provincia di Avellino opera il "Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino", con sigla abbreviata "Consorzio ASI – Avellino".

Il Consorzio, ai sensi dell'art.36, comma 4°, della legge 5 ottobre 1991, n.317, e dell'art.2, comma 1, della legge della Regione Campania n.16 del 13 agosto 1998, è Ente Pubblico Economico.

Il Consorzio ha sede in Avellino alla via Enrico Capozzi, 45. Con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio la sede consortile potrà essere trasferita altrove e potranno essere istituite sedi secondarie e rappresentanze.

Il Consorzio dura fino al 31 dicembre 2029 e potrà essere prorogato alla scadenza.

ARTICOLO 3 (Scopo Consortile)

Il Consorzio, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania, ha la finalità di promuovere, nell'ambito del proprio comprensorio, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi.

Per l'attuazione della finalità di cui innanzi, il Consorzio:

- a) progetta e adotta il piano regolatore territoriale di assetto delle aree e dei nuclei industriali nel comprensorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 11 della legge della Regione Campania n.16 del 13 agosto 1998, avendo cura di indicare nel piano medesimo gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente;
- b) progetta e realizza le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione ed i servizi comuni in riferimento alle aree ed ai nuclei suddetti;
- c) attrezza gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi;
- d) progetta e realizza rustici industriali, centri commerciali e di servizi;
- e) progetta e realizza impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali ed impianti di trattamento dei rifiuti prodotti dalle aziende insediate nelle aree e nei nuclei industriali;
- f) realizza e gestisce servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori e ogni altro servizio sociale connesso all'esercizio delle attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi;
- g) promuove forme di collaborazione e di confronto con le Associazioni imprenditoriali e con la C.C.I.A.A. in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 5° dell'art.36 della legge 5 ottobre 1991 n.317.
- h) acquista e promuove l'espropriazione degli immobili occorrenti per:
 - dotare le aree ed i nuclei di industrializzazione di infrastrutture generali e specifiche. Di servizi comuni, di rustici industriali, di centri commerciali e di servizi;
 - consentire la localizzazione di iniziative imprenditoriali appartenenti ai settori industria e servizi nelle aree e nei nuclei suddetti;
- i) assegna, vende, cede in uso e loca a titolo oneroso ad imprese del settore dell'industria e dei servizi le aree e gli immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- j) svolge le attività di gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o agglomerato industriale fino all'assegnazione del 70% dei suoli ivi ricadenti.

Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi suddetti potranno essere affidate in concessione dal Consorzio ASI ad un consorzio o società consortile costituiti tra le imprese

insediate, cui può partecipare lo stesso Consorzio A.S.I., con quote di minoranza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991 n.317 e successive modifiche e integrazioni;

- m) svolge le attività di servizio e sostegno delle iniziative del settore industria e dei servizi, mediante la costituzione di organismi societari o consortili misti pubblico – privati nei quali sia assicurata la partecipazione, ove possibile, con quote maggioritarie dei partners privati;
- n) attesta la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento di iniziative imprenditoriali del settore industria e dei servizi alle previsioni del piano regolatore consortile;
- o) attiva consulenze e servizi reali alle imprese;
- p) effettua qualunque tipo di studio, ricerca e indagine e cura la realizzazione di progetti in favore delle imprese dei settori industria e servizi, in materia di qualità e di precertificazione e certificazione per il “sistema di qualità totale”;
- q) cura la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese industriali e di servizi nel settore ambientale e di protezione dell'ambiente;
- r) gestisce le aree industriali realizzate nella provincia di Avellino ai sensi dell'art.32 della legge 14 maggio 1981 n.219 ed esercita le funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi nelle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma quinto, della legge 7 agosto 1997 n.266 e delle norme regionali previste dalla suddetta normativa;
- s) assume qualsiasi iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi consortili, anche promovendo e partecipando a organismi societari a capitale misto pubblico – privato.

ARTICOLO 4

(Soggetti partecipanti)

In forza dello STATUTO in vigore prima dell'adozione del presente, facevano parte del Consorzio:

- A) la Provincia di Avellino;
- B) i Comuni di Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Calabritto, Calitri, Capriglia Irpina, Cervinara, Contrada, Conza della Campania, Flumeri, Grottolella, Lacedonia, Luogosano, Manocalzati, Melito Irpino, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Morra De Sanctis, Nusco, Prata Principato Ultra, Pratola Serra, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Paolina, Serino, Solofra, Torre le Nocelle e Venticano;
- C) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino;
- D) la Banca Popolare dell'Irpinia;
- E) l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino;
- F) l'Unione Industriali della provincia di Avellino;

G) l'Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Avellino;

Sulla base del presente STATUTO potranno far parte del Consorzio;

a) i soggetti di cui al primo comma a condizione che:

- abbiano rinnovato il loro intendimento di rimanere a far parte del Consorzio stesso, accettando integralmente ed incondizionatamente il presente STATUTO, con la conseguente assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare i conferimenti in danaro al fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale alle spese di funzionamento del consorzio, negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal Consiglio Generale del Consorzio stesso;
- abbiano sanato eventuali situazioni pregresse di inadempimento e morosità derivanti dalle norme statutarie già in vigore.

b) nuovi soggetti, purché ricompresi tra quelli individuati al secondo comma dell'art.1 della legge regionale n.16/1998.

Le domande di ammissione a far parte del Consorzio avanzate dai soggetti di cui alla lettera B che precede, dovranno essere accompagnate dai provvedimenti formali dei competenti organi dei soggetti istanti di accettazione integrale ed incondizionata del presente STATUTO, con la conseguente assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare i conferimento in danaro al fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale alle spese di funzionamento del Consorzio, negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal Consiglio Generale del Consorzio.

ARTICOLO 5 (Mezzi finanziari)

I mezzi finanziari del Consorzio sono quelli contemplati nell'art.6 della legge della Regione Campania n.16 del 13 Agosto 1998.

Per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio, è costituito un apposito fondo alimentato dal contributo della Regione Campania ai sensi dell'art. 12 della citata legge regionale e dai contributi annuali a carico di ciascun soggetto consorziato che abbia almeno un rappresentante con pienezza di diritti in seno al Consiglio Generale, nella misura che il Consiglio Generale stesso provvederà a determinare in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di esercizio ed avendo cura di stabilire modalità e tempi di versamento.

Il soggetto consorziato che non intenda accettare di pagare il contributo annuale alle spese di funzionamento del Consorzio ha diritto di recedere dal Consorzio stesso. La relativa determinazione di recesso dovrà essere adottata da competenti organi del soggetto consorziato in questione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Consorzio dell'importo del contributo annuale alle spese di funzionamento del medesimo.

ARTICOLO 6

(Fondo consortile e rappresentanze)

Il fondo consortile è costituito dai conferimenti in danaro allo stesso effettuati dai soggetti consorziati e dai beni acquistati con i conferimenti medesimi. Per la durata del Consorzio i soggetti consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile e i creditori particolari dei soggetti consorziati medesimi non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile stesso.

I conferimenti vengono prima sottoscritti e poi versati in unica soluzione.

Il conferimento minimo al fondo consortile è pari alla somma di lire quindicimilioni (£.15.000.000).

La Provincia di Avellino ed il Comune capoluogo di Avellino sottoscrivono e versano quattro conferimenti ciascuno, con due rappresentanti nel Consorzio per ognuno.

Gli altri consorziati conferiscono £. 15.000.000 (quindicimilioni), ciascuno, con un rappresentante per ognuno nel Consorzio.

Il Consiglio Generale, composto da non più di trenta membri ai sensi dell'art.3 della L.R. 13.8.98 n.16, si costituisce – tra i rappresentanti di tutti i soggetti consorziati – in applicazione dei criteri che seguono in ordine di priorità:

- a) Comuni nel cui territorio ricade, in tutto o in parte, un'area o un agglomerato industriale;
- b) Amministrazione Provinciale di Avellino, C.C.I.A.A. di Avellino ed altri Enti pubblici soggetti fondatori;
- c) Comuni il cui territorio confina con i territori di quelli comprendenti un'area o un agglomerato industriale;
- d) Comuni a minore distanza da quelli comprendenti un'area o un agglomerato industriale;
- e) I.A.C.P. ed eventuali altri Enti pubblici aventi funzioni e natura sovracomunali.

Per i Comuni a parità di requisiti prevale la maggiore popolazione.

Fanno parte comunque del Consiglio Generale:

- i due rappresentanti della Provincia di Avellino, i quali esprimono due voti ciascuno;
- i due rappresentanti del Comune capoluogo di Avellino, i quali esprimono due voti ciascuno.

Tutti gli altri rappresentanti dei soggetti consorziati che, in applicazione dei criteri di cui innanzi, avranno avuto ingresso nel Consiglio Generale, esprimono un voto ciascuno.

I rappresentanti dei soggetti consorziati i quali – avuto riguardo al numero massimo di trenta componenti del Consiglio Generale stabilito tassativamente dalla legge regionale n.16/1998 e tenuto conto altresì della situazione che si sarà determinata a seguito dell'applicazione dei criteri già menzionati – si trovano a non avere ingresso nel Consiglio Generale medesimo, partecipano alle riunioni di

quest'ultimo con facoltà di formulare proposte e di esprimere pareri, ma senza diritto di voto e senza concorrere a formare il "quorum" sia strutturale che funzionale.

I rappresentanti dei soggetti consorziati di cui al precedente comma – se costituiti da Comuni – potranno, in presenza dei necessari presupposti, avere successivamente ingresso a pieno titolo nel Consiglio Generale, sempre però nel rispetto del numero massimo di trenta possibili componenti di questo organo.

La partecipazione al Consiglio Generale da parte di un rappresentante di un soggetto consorziato, con pienezza di diritti, e, in particolare con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, presuppone che il soggetto consorziato stesso abbia versato i conferimenti in danaro al fondo consortile ed i contributi annuali alle spese di funzionamento.

Per i soggetti consorziati i quali, sulla base della normativa statutaria già in vigore, abbiano versato conferimenti al fondo consortile di importo maggiore rispetto a quello che gli viene a far carico in applicazione del presente Statuto, il Consorzio provvederà, entro sei mesi dell'entrata in vigore del medesimo. Alla corresponsione dell'importo eccedente, applicando anche, ove ne ricorressero i presupposti e le condizioni, l'istituto della compensazione.

ARTICOLO 7 (Organi del Consorzio)

Gli organi del Consorzio sono:

- Il Consiglio Generale;
- Il Presidente;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8 (Presidente del Consorzio – elezione – compiti)

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovate capacità manageriali.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale del Consorzio;
- convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale;
- vigila sull'attività del Consorzio;
- esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e da Comitato Direttivo;

- prende, con l'assistenza del Direttore Generale, i provvedimenti di estrema urgenza di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti a detto organo, entro 30 giorni e, comunque, alla sua prima seduta utile;
- è membro, con facoltà di delega, della "Consulta Regionale ASI" di cui all'art.8 della legge della Regione Campania n.16 del 13 Agosto 1998;
- formula al Presidente della Giunta Regionale della Campania richiesta motivata di nomina di un Commissario "ad acta" per provvedere ad incombenze specifiche e di breve durata;
- rappresenta il Consorzio nelle Assemblee delle società alle quali il Consorzio stesso partecipa e fa parte, salva diversa determinazione del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale, degli organi di amministrazione di esse società medesime;
- esercita ogni altra funzione e potere affidatigli dalle norme del presente Statuto e dalla sopra detta legge della Regione Campania;

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal membro del Comitato Direttivo al quale il Comitato Direttivo medesimo abbia attribuito l'incarico di Vice Presidente. In mancanza della predetta attribuzione il Presidente è sostituito dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio.

ARTICOLO 9

(Consiglio Generale –composizione – compiti)

Il Consiglio generale è composto da non più di 30 membri, compreso il Presidente ancorché eletto al di fuori dei Consiglieri Generali.

Il Consiglio Generale scade ogni cinque esercizi ed i suoi membri possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.

Se i soggetti consorziati, tempestivamente e formalmente invitati dal Consorzio a provvedere, non abbiano nominato alla scadenza i propri rappresentanti o non abbiano confermato i precedenti, questi ultimi si intendono a tutti gli effetti confermati.

In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un membro del consiglio generale, il soggetto consorziato che lo ha nominato dovrà provvedere alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante la cui durata in carica cessa, comunque, alla scadenza del consiglio Generale.

Se la designazione da parte del soggetto consorziato non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l'organo, ove esiste, al quale compete la vigilanza sul soggetto consorziato stesso.

Il Consiglio Generale:

- a) in ogni sua riunione preventivamente riscontra e dichiara la sua regolare costituzione e composizione;

- b) prende atto della nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale di un membro del Comitato Direttivo ai sensi dell'art.3, lettera c), della legge della Regione Campania n.16/98;
- c) elegge il Presidente del Consorzio anche al di fuori dei suoi componenti e, nel suo seno, gli altri componenti del Comitato ai sensi della sopra citata norma regionale;
- d) elegge, ai sensi del ripetuto art.3, lettera d), della legge regionale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di sua spettanza;
- e) adotta in via preliminare lo schema di piano regolatore territoriale del Consorzio, a norma del primo comma dell'art.10 della detta legge della Regione Campania;
- f) adotta nella forma definitiva il detto piano regolatore a norma del quinto comma dell'art.10 della ripetuta legge della Regione Campania;
- g) adotta, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo;
- h) approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono, osservando le norme di cui ai commi 2° e 3° dell'art.6 della legge della Regione Campania n.16/98;
- i) delibera l'ammissione di nuovi consorziati e le eventuali conseguenti variazioni della composizione di esso stesso Consiglio generale e del fondo consortile;
- j) delibera la morosità dei soggetti consorziati in riferimento all'obbligo di versare i conferimenti in danaro al fondo consortile ed i contributi annuali nelle spese di funzionamento del Consorzio e la loro conseguente esclusione dal Consorzio;
- k) delibera, ai sensi dei criteri di cui all'art.3, lettera e), della detta legge Regionale n.16/98, le indennità di presenza e di rimborso spese di viaggio per i propri membri e per i componenti delle eventuali commissioni consiliari, nonché le indennità di carica e di rimborso spese di viaggio per il Presidente, per i Componenti il Comitato Direttivo e per i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) delibera l'adozione dello Statuto e le sue eventuali modifiche;
- m) determina eventualmente gli altri casi di incompatibilità e di decadenza di cui al 6° comma all'art.14 del presente STATUTO.
- n) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio stesso aventi diritto di voto l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina del liquidatore;
- o) propone e dichiara la decadenza dei membri di esso Consiglio Generale e del Comitato Direttivo ai sensi dell'art.13 del presente STATUTO.

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta che ne sia fatta richiesta

da almeno un quarto dei suoi membri aventi diritto di voto o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale è convocato mediante fax o lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del collegio dei Revisori dei Conti spediti almeno 5 giorni liberi prima di quello della convocazione.

In caso di urgenza, la convocazione avverrà a mezzo fax o telegramma spediti almeno 3 giorni liberi prima di quello della convocazione.

ARTICOLO 10 (Commissioni Consiliari)

Per una approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti di propria competenza, il Consiglio Generale può avvalersi dell'opera preparatoria, istruttoria, predecisoria, referente e consultiva di commissioni consiliari.

Il Consiglio Generale delibera sulla costituzione, nel suo seno, delle eventuali commissioni di cui sopra, successivamente alla elezione del Presidente e del Comitato Direttivo, provvedendo ad approvare il relativo regolamento di funzionamento.

Le Commissioni si riuniranno nei giorni e nelle ore di ufficio.

La convocazione delle riunioni delle commissioni da parte dei rispettivi Presidenti dovranno essere tempestivamente comunicate al Presidente del consorzio ed ai membri del Comitato Direttivo per consentire agli stessi, che non potranno far parte delle Commissioni medesime, di poter partecipare ai loro lavori.

Le Commissioni non potranno riunirsi nei giorni nei quali sono convocati il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo.

Le Commissioni potranno richiedere l'intervento dei dirigenti consortili per fornire chiarimenti ed elementi di approfondimento sugli argomenti in discussione.

Ai componenti le Commissioni è riconosciuta per ogni seduta l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio, di importo pari a quella riconosciuta ai consiglieri generali per la partecipazione al Consiglio Generale.

ARTICOLO 11 (Comitato Direttivo – composizione – compiti)

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio e da altri sei membri dei quali cinque eletti dal Consiglio generale nel suo seno nella sua prima riunione ed uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Il Comitato Direttivo sovrintende alle attività del Consorzio.

In particolare il Comitato:

- a) predispone entro il 10 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione illustrativa;

- b) predisporre entro il 10 settembre di ciascun anno il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo;
- c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi;
- d) delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio;
- e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;
- f) propone la decadenza dei membri del Consiglio Generale e di esso stesso Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 13 del presente STATUTO;
- g) provvede per la nomina del Direttore Generale;
- h) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso un regolare funzionamento del Consorzio negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale nella sua più prossima adunanza;
- i) su proposta del Presidente può delegare particolari materie di trattazione, per argomento o per territorio, a suoi singoli membri, definendone i relativi poteri;

Le modalità e i termini di convocazione del Comitato Direttivo sono stabilite dal medesimo.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

ARTICOLO 12 (Sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)

Il Consiglio Generale è validamente riunito:

- in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei membri del Consiglio stesso aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei detti membri.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri assegnati al Comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale, salvo il caso di cui alla lettera n) dell'art.9, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, prevale il voto del Vice Presidente, se nominato, o del membro più anziano.

In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può essere espresso per rappresentanza.

ARTICOLO 13

(Assenze alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo – Sanzioni)

I componenti del Consiglio Generale i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono dalla carica.

Decadono altresì dalla carica i componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive dello stesso.

In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio generale decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza avanzata dal Consiglio stesso, dal Comitato Direttivo o da un sesto dei componenti dei detti organi, valutate le eventuali giustificazioni dell'interessato.

Il Consiglio Generale che dichiara la decadenza di cui al secondo comma del presente articolo provvede contestualmente alle nomine sostitutive per quanto di sua competenza.

Il Presidente, subito dopo la dichiarazione da parte del consiglio Generale della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, richiede al soggetto consorziato di provvedere per la sostituzione.

ARTICOLO 14

(Ineleggibilità e decadenze)

Non può essere eletto Presidente del Consorzio o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile.

Non può esser nominato o eletto componente del collegio dei revisori dei Conti, o se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio entro il quarto grado e coloro i quali sono legati al Consorzio – o alle società da quello controllate – da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti, è causa di decadenza dalla carica di Revisori dei Conti del Consorzio.

La carica di Presidente del Consorzio è incompatibile con quella di Amministratore di Aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili.

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale, o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.

Altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità potranno essere stabilite dal Consiglio Generale.

ARTICOLO 15 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio Generale del Consorzio scegliendo fra gli iscritti nel suddetto registro dei revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Avellino.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo interno sull'attività del Consorzio, provvedendo:

- ad esaminare e controfirmare il bilancio di esercizio nonché redigere sul medesimo apposita relazione;
- a verificare la regolarità della contabilità consortile;
- a controfirmare le dichiarazioni fiscali e tributarie facenti carico al Consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Collegio Generale ed alle riunioni del Comitato Direttivo.

Ai fini di cui innanzi i componenti del Collegio sono informati delle convocazione del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Il Revisore il quale, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio consortile a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.

La decadenza, previa comunicazione del Presidente del Collegio al Presidente del Consorzio, è pronunciata da Consiglio Generale per i membri di sua nomina.

Qualora la decadenza si verifichi a carico del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Consorzio ne informa il Presidente del Consiglio Regionale della Campania per i provvedimenti di competenza.

I Revisori dei Conti che non assistono senza giustificato motivo alle sedute del Consiglio Generale o, durante un esercizio consortile, a quattro riunioni del Comitato Direttivo, decadono dall'Ufficio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Generale su proposta del Presidente del Consorzio.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore dei Conti trovano applicazione, ad eccezione che il Presidente del Collegio, le norme del Codice Civile in materia di sostituzione dei sindaci delle società per azioni, per quanto possibile.

ARTICOLO 16 (Direttore Generale)

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo mediante chiamata diretta o selezione o concorso per titoli.

La persona nominata, in possesso di diploma di laurea in discipline tecniche o giuridico economiche, deve avere specifiche conoscenze ed esperienze in materie economiche e industriali.

Il Direttore Generale o chi ne fa le veci partecipa alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo con diritto di intervento, proposta e parere.

Le funzioni di segretario in dette sedute sono svolte dal Direttore Generale o da chi ne fa le veci.

Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale.

Egli, congiuntamente ai dirigenti delle strutture consortili, assicura il buon andamento dei servizi. A tal fine propone al Comitato Direttivo le necessarie dotazioni di uomini e di mezzi.

Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione delle direttive e delle deliberazioni degli organi consortili e garantisce l'efficiente funzionamento del Consorzio.

Propone ai competenti organi consortili le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio.

E' responsabile, congiuntamente ai dirigenti delle strutture, dell'attuazione degli atti del Consorzio.

Il Direttore Generale infine svolge le attività e le funzioni che, in ordine a singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Presidente, dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale.

ARTICOLO 17 (Assegnazione e vendita immobili consortili)

L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione di iniziative produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato Direttivo sulla base di condizioni generali preventivamente fissate dallo stesso Comitato Direttivo per le singole aree e nuclei industriali.

Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita.

Il Consorzio rientra in possesso o in proprietà degli immobili, senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari o degli acquirenti, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non

abbaino avviato, come accertato dal Consorzio, i lavori di costruzione degli impianti a fronte della cui realizzazione era stata disposta l'assegnazione o la vendita, ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi impianti medesimi non siano entrati in funzione.

Il Comitato Direttivo, in ordine ai termini di cui innanzi, potrà accordare proroghe motivate di durata non superiore all'anno.

Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non si sarà impegnato, contestualmente, ad aderire al Consorzio o alla società consortile eventualmente costituiti o costituendi per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o nucleo industriale.

ARTICOLO 18 **(Soggetti consorziati – esclusione e recesso)**

Nei casi di esclusione e di recesso contemplati nel presente STATUTO, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione del conferimento in danaro al fondo consortile che si accrescerà in favore degli altri consorziati proporzionalmente ai conferimenti in danaro al fondo consortile da ciascuno degli stessi già effettuati.

L'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.5 del presente STATUTO, lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio di agire nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento dei contributi alle spese di funzionamento maturati e non versati.

ARTICOLO 19 **(Inadempimenti e morosità dei soggetti consorziati)**

Il Direttore Generale, al compiersi di tre mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario, certifica la posizione di ciascun soggetto consorziato per quanto concerne l'inadempimento – totale o parziale – degli obblighi di versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.

Lo stesso Direttore Generale immediatamente – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contesta ai soggetti consorziati le rispettive situazioni di inadempimento così come accertate e certificate, assegnando per la regolarizzazione un termine di sei mesi.

Scaduto infruttuosamente tale termine, i rappresentanti del soggetto consorziato inadempiente decadono dalle cariche di consigliere generale, di membro del Comitato Direttivo e di Presidente nel caso sia stato eletto tra i consiglieri generali.

Il Consiglio Generale, convocato senza indugio e preso atto della decadenza intervenuta ai sensi del comma che precede, provvede alle elezioni per la sostituzione dei membri del Comitato Direttivo e del Presidente, nell'ambito, ovviamente, dei

consiglieri generale che rappresentano soggetti consorziati risultanti in regola con l'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Trascorsi diciotto mesi dalla scadenza del termine assegnato dal Direttore Generale per la regolarizzazione, il Consiglio Generale, convocato immediatamente, dichiara morosi i soggetti consorziato inadempimenti e, trascorsi ulteriori sei mesi dalla dichiarazione di morosità, delibera l'esclusione dal Consorzio del soggetto consorziato a carico del quale è perdurata la situazione di inadempimento e morosità.

A decorrere dalla contestazione delle situazioni di inadempimento di cui al 2° comma, è sospesa la corresponsione di ogni e qualsiasi indennità in favore del rappresentante del soggetto consorziato inadempiente.

ARTICOLO 20 (Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 21 (Rapporti con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali)

Il Comitato Direttivo costituisce, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni in epigrafe maggiormente rappresentative, una Commissione consultiva composta di 10 membri, dei quali 6 di parte imprenditoriale e 4 di parte sindacale, quale luogo di concertazione con le parti sociali.

La Commissione esprime parere sugli argomenti programmatici attribuiti dal presente STATUTO alla competenza del Consiglio Generale.

La Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio, o da un suo delegato, e si riunisce almeno due volte all'anno.

ARTICOLO 22 (Vigilanza e Controllo)

La vigilanza sul Consorzio è esercitata – ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 4°, della legge regionale n.16/1998, dalla Giunta Regionale della Campania, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto da parte del Consorzio medesimo delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

Il controllo esterno sul Consorzio è esercitato dalla stessa Giunta Regionale della Campania ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6, comma 4°, della detta legge regionale e dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 ottobre 1991 n.317 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 23

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente STATUTO si fa riferimento alle leggi nazionali e della Regione Campania in materia di Consorzi Industriali.

ARTICOLO 24

(Norma transitoria e finale)

Il Presidente, non appena il presente STATUTO sarà stato approvato dal Consiglio Regionale dell'art.2 comma 4 L.R. 16/98, provvederà a trasmetterlo agli attuali soggetti consorziati per la relativa presa d'atto e per i correlativi eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici.

Sulla base delle determinazioni che gli attuali soggetti consorziati intenderanno adottare, il Consiglio Generale provvederà a costituire e dichiarare la propria composizione, anche tenendo conto delle eventuali domande di partecipazione di nuovi soggetti.
